

Codice A1103A

D.D. 1 dicembre 2022, n. 817

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 50 PAR/2018). Accertamento della somma di euro 1.300,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.**



**ATTO DD 817/A1103A/2022**

**DEL 01/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 50 PAR/2018). Accertamento della somma di euro 1.300,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2022 - 24, annualità 2022.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 73 del 10.01.2019 dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese - alessandrino a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti del quale, con processi verbali nn. *omissis* elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località *omissis*, è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 8, comma 3, lett. i) della L.R. n. 19/2009 relativa al disturbo delle specie animali nell'area Parco/Riserva naturale regionale sopra identificata;

b) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. l) delle Misure di conservazione sito specifiche di cui all'art. 40, c. 15 della L.R. n. 19/2009 relativa al divieto di effettuare percorsi fuoristrada con veicoli a motore nell'area Parco/Riserva naturale regionale sopra identificata;

constatata la regolarità della contestazione di suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 8, comma 3, lett. i) e l'art. 40, c. 15 della L.R. n. 19/2009 come sanzionati, rispettivamente, dall'art. 55, comma 8 e 15 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova

legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. n. 5 del 29/04/2022 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)";
- Vista la L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Vista la D.G.R. n. 1-4970 del L 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- Vista la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Vista la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- Vista la D.G.R. n. 29-5460 del 03/08/2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti amministrativi in materia di sanzioni;

#### *determina*

- in Euro 50,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui alla lettera a)

- in Euro 1.250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui

alla lettera b)

ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis ommissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.310,61** di cui Euro 1.300,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 1.300,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (*omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 (*omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella